



VENDITA E ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE NELL'AMBITO DI UN CONCORDATO PER CESSIONE DI BENI

AFFITTO DI UNA AZIENDA O RAMO D'AZIENDA CON PROMESSA DI ACQUISTO

LA RESPONSABILITA' DEL CURATORE FALLIMENTARE E DEL DATORE DI LAVORO



Dott. Ing. G. GAETANI

- Responsabile divisione "Ingegneria Forense" del Gruppo 2G
- Esperto di Organizzazioni Aziendali Complesse
- Progettista di "Modelli 231"
- Componente/Presidente di Organismi di Vigilanza per "Modelli 231"
- Docente MASTER IPSOA "Esperto Progettazione Modelli 231"

materia antinfortunistica; l'82% non prevede l'obbligo di ripristino dei beni a carico della procedura; nel caso di contratto di affitto di azienda per l'80% dei casi non si prevede la messa in sicurezza dei macchinari sotto la sorveglianza della procedura stessa..."

Ci sono quindi delle responsabilità sia per il Curatore nella vendita dei macchinari nelle procedure concorsuali che per il Datore di Lavoro che deve mettere a disposizione dei lavoratori macchinari e attrezzature conformi ai requisiti dell'art. 70 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per quanto riguarda i Curatori Fallimentari la loro posizione è assimilabile a quella di un comune venditore e quindi soggetti alle prescrizioni dell'art. 23 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i..



1. INTRODUZIONE

Questi anni di crisi economica hanno evidenziato una problematica nuova che ha interessato inizialmente i Curatori Fallimentari ma contestualmente anche la responsabilità dei Datori di Lavoro per quanto attiene il rispetto degli articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza) relativamente alla messa in circolazione di macchinari e attrezzature prive dei requisiti essenziali di sicurezza.

Alla fine del 2012 il Tribunale di Pordenone aveva organizzato un convegno su questi temi anche a seguito di un questionario di indagine diffuso tra i Tribunali Italiani ed i Curatori Fallimentari. I risultati del questionario avevano rilevato che: *"...il 65% dei Tribunali dichiara di non aver mai affrontato l'applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in ambito di procedure fallimentari negli ultimi 5 anni; il 56 % vende i beni senza prevedere l'applicazione delle norme previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; il 67% non prevede una sezione specifica negli elaborati dei periti dedicati alla*



NOTIZIE

n. 007 - FEBBRAIO 2017

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

2. VENDITA DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 21.09.1996

È bene ricordare che secondo l'art 11 comma 1 del DPR 459/96 e secondo l'art. 72 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro [...] deve attestare sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi [...] ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Quindi la macchina deve essere accompagnata da una attestazione di conformità, firmata dal cedente, in cui si dichiara che "...è conforme alla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 ed in particolare alle disposizioni legislative definite con i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08...".

La dichiarazione di conformità può essere prodotta utilizzando la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17050 - 1:2010. Pertanto il Datore di Lavoro acquirente un macchinario usato "ante 1996" deve rispettare l'art. 71 del D.Lgs. 81/08, deve ricevere il Manuale d'Uso e Manutenzione e deve ricevere, "al momento della consegna" della macchina la dichiarazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Nel caso di un macchinario che presenta elementi "non conformi" e quindi non è possibile produrre una "dichiarazione di conformità" veritiera le probabilità sono costituite dalla "rottamazione" della stessa presso imprese autorizzate a gestire i rifiuti oppure dalla vendita a ricondizionatori professionisti e quindi autorizzati ad operare senza dichiarazione di conformità.

A questo proposito è importante la lettura della sentenza della Cassazione Penale sez. III del 1° ottobre 2013 n. 40590 che ha annullato la sentenza di condanna per violazione dell'art. 23 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al rappresentate legale di una impresa che aveva venduto una macchina utensile ad un'altra impresa non corrispondente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; **VENDITA EFFETTUATA PER UN ESCLUSIVO FINE RIPARATORIO IN VISTA DI UNA FUTURA UTILIZZAZIONE UNA VOLTA RIPRISTINATA E MESSA A NORMA.**

La sentenza della Cassazione ha affermato che *"...la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione..."* [Ritiene] *"...un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma, nel senso che, fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tale fatta è, di regola, vietata stante la consequenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l'utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione..."*.

È altresì importante verificare la modalità di redazione del contratto di vendita e cioè, come affermato dalla sentenza, l'art. 23 D.Lgs. 81/08 può subire *"...un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma..."* [...] *"...a condizione, però, che si accerti in concreto quali siano le condizioni di vendita; i soggetti parte dell'atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato)..."*.



► Pag. 2 di 6

UNA IMPRESA DELLA CONOSCENZA E DI SERVIZI INNOVATIVI



Gruppo 2G Management Consulting s.r.l.
Largo Re Umberto, 106 • 10128 - Torino Tel. 011. 50.50.62 (r.a.) • Fax 011. 50.46.60
www.gruppo2g.com e-mail: gruppo2g@gruppo2g.com



3. VENDITA DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E RESPONSABILITA' DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Una situazione particolare è rappresentata dalla cessione di macchinari da parte del Commissario Liquidatore.

Anche in questo caso i macchinari devono essere accompagnati da una attestazione di conformità sotto la responsabilità (ai sensi di quanto stabilito nell'art. 11 co. 1 del DPR 459/96 e l'art. 72 co. 1 del D.Lgs. 81/08) dello stesso Commissario Liquidatore.

È bene ricordare che la normativa relativa del D.Lgs. 81/08 non esclude, in alcun modo, il Commissario Liquidatore e la vendita giudiziaria e quindi al Commissario è fatto obbligo di non inserire in commercio macchinari non in regola con le norme.

Si ricorda che l'art. 23 co. 1 D.Lgs. 81/08 stabilisce che *"...sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro..."*.

Si ricorda altresì che il termine "vendita" impiegato nell'art. è riferito alla mera vicenda traslativa e circolatoria delle attrezzature indipendentemente dallo strumento (privatistico o coattivo concorsuale) utilizzato.

Se il Commissario Liquidatore non dispone delle risorse necessarie per ripristinare i requisiti minimi di sicurezza dovranno essere attuate situazioni di salvaguardia che consentano il ripristino a carico dell'acquirente, seguito e poi certificato dai tecnici incaricati dalla Procedura.

In questo senso le modalità operative definite dalla sentenza della Cassazione penale sez. III del 1° ottobre 2013 n. 40590 possono aiutare il Curatore (in alternativa alla rinuncia, ai sensi dell'art. 104 ter co. 7 della Nuova Legge Fallimentare) all'acquisizione o alla vendita dei macchinari.

Quindi il macchinario deve essere ceduto alla ditta acquirente solo dopo aver ripristinato TUTTI i requisiti di sicurezza dello stesso e accompagnato dalla dichiarazione

di conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall'allegato V del D.Lgs. 81/08.

4. AFFITTO DI AZIENDA CON PROMESSA DI ACQUISTO

È anche questa una situazione particolare determinata dal fatto che nel momento in cui il curatore deve amministrare l'attivo fallimentare e quindi deve "affittare l'azienda" si ripropone l'applicazione dell'art. 23 co. 1 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Infatti l'affitto dell'azienda costituisce un atto per mezzo del quale si realizza anche l'uso di macchinari e attrezzature presenti nell'azienda stessa.

Si ricorda che la nozione di affitto è ricavata combinando l'art. 1571 c.c. (nozione) con il disposto dell'art. 1615 c.c. (gestione e godimento della cosa produttiva).

Si tratta quindi di *"...godimento di una cosa produttiva..."* (è la cosa dalla quale si producono altre cose e può derivare dall'organizzazione del bene, come nel caso dell'azienda) che comprende anche macchinari e attrezzature che sono impiegate nel processo produttivo definito dall'organizzazione del Datore di Lavoro.

Anche in questo caso il Curatore è soggetto alla prescrizione dell'art. 23 ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.





5. COME GARANTIRE LA CONFORMITA' AI REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO V ex D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 72 definisce gli obblighi di "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V...".

Alla luce di questo il Curatore deve verificare, tramite consulenti tecnici competenti come sono gli ingegneri esperti del Gruppo 2G Management Consulting, inizialmente il livello di deficit di sicurezza dei macchinari e attrezzature e successivamente il loro integrale adeguamento ai requisiti generali di sicurezza.

Gli ingegneri esperti del Gruppo 2G Management Consulting sviluppano la loro attività di verifica secondo le seguenti fasi:

1. Sopralluogo e check-up delle attrezzature di lavoro per individuare provenienza, data di messa in servizio, presenza di istruzioni d'uso, presenza del libretto di manutenzione, presenza di un eventuale registro di controllo.
2. Verifica di eventuali modifiche apportate all'attrezzatura distinguendo tra quelle necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza e quelle che possono comportare modifiche delle modalità di utilizzo e prestazioni previste dal costruttore. Verifica della presenza della documentazione (disegni, calcoli, schemi elettrici, pneumatici, ecc.) attestante le eventuali modifiche apportate.
3. Ricerca di Direttive, Leggi, norme armonizzate, norme tecniche applicabili all'attrezzatura di lavoro e che definiscono i requisiti essenziali di sicurezza per la specifica attrezzatura.
4. Verifica delle caratteristiche di sicurezza con l'attrezzatura in funzione e nelle condizioni ordinarie d'uso ragionevolmente prevedibili.
In questa fase viene analizzato anche il posto di lavoro e la posizione del lavoratore nei confronti dell'attrezzatura.

Infatti l'interazione uomo-attrezzatura è un requisito da valutare per prevenire incidenti a fronte dei rischi connessi all'uso dell'attrezzatura di lavoro.

5. Verifica delle caratteristiche di sicurezza con l'attrezzatura in condizione di manutenzione ordinaria.
Con il termine manutenzione ordinaria si intendono quegli interventi atti a: "mantenere l'integrità originaria del bene; mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni; contenere il normale degrado d'uso; garantire la vita utile del bene; far fronte ad eventi accidentali."
6. Rilievi fotografici per documentare lo stato rilevato e facilitare successivamente gli interventi tecnici e/o tecnologici per adeguare l'attrezzatura ai requisiti essenziali di sicurezza.

Al termine dell'attività sarà redatta una Relazione Tecnica con la formalizzazione di un documento tecnico che riporta lo stato documentale rilevato (istruzioni d'uso, libretto di manutenzione, registro di controllo), l'elenco delle regole tecniche e delle norme tecniche applicabili, l'indicazione dei rischi, dei relativi requisiti essenziali di sicurezza e delle proposte di azioni correttive individuate. Inoltre sarà specificatamente valutato l'equipaggiamento elettrico dell'attrezzatura.

La relazione sarà accompagnata dalle "schede di valutazione" che riassumono le problematiche e le soluzioni tecniche da adottare per garantire la conformità.



SCHEDA VALUTAZIONE ATTREZZATURA NON DOTATA DI MARCATURA CE Allegato 3

AZIENDA:		ATTREZZATURA:		
		CODICE IDENTIFICATIVO:		
Tipo di pericolo	Descrizione	Interventi correttivi/misure di prevenzione	Figura	Riferimenti normativi

3, 6, 5.5 (Parte II). RISCHI DI ROTTURA, PROIEZIONE E CADUTA DURANTE IL FUNZIONAMENTO – RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI – MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONI A FRECCIA E MATERIALI AFFINI

Proiezione di materiale	<ul style="list-style-type: none"> Durante l'esecuzione dei lavori alla macchina è presente il rischio di proiezione di materiale, dovuto alla formazione di trucioli dal pezzo lavorato. 	<ul style="list-style-type: none"> Prevedere un'area di lavoro regolamentata e protetta. 		<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 12100 UNI EN 953 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – art. 70, comma 2 – rif. Allegato V, Parte I, punti 3, 6 – Parte II, punto 5.5
Taglio	<ul style="list-style-type: none"> Durante l'esecuzione dei lavori alla macchina è presente il rischio di taglio dovuto all'azione della lama della sega a nastro. 	<ul style="list-style-type: none"> Predisporre la segnaletica indicante il pericolo di contatto con la lama. 		<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 12100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – art. 70, comma 2 – rif. Allegato V, Parte I, punto 9

9. SEGNALAZIONE GRAFICA

Taglio	<ul style="list-style-type: none"> È presente il rischio di taglio dovuto all'azione della lama della sega a nastro. 	<ul style="list-style-type: none"> Predisporre la segnaletica indicante il pericolo di contatto con la lama. 		<ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 12100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – art. 70, comma 2 – rif. Allegato V, Parte I, punto 9
--------	---	---	--	--



SCHEDA VERIFICA DELL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELL'ATTREZZATURA Allegato 5

AZIENDA:		ATTREZZATURA:	
		CODICE IDENTIFICATIVO:	

5.16 Impianti ed apparecchi elettrici – All. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tipi di pericolo: ELETTRUCUZIONE, SOVRACCARICO di CORRENTE, COCCIA, DANNEGGIAMENTO ATTREZZATURE

2. DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO	Descrizione /evidenze	Interventi correttivi	Figura	Riferimenti normativi
Esistenza del dispositivo di sezionamento	<ul style="list-style-type: none"> È presente un interruttore automatico (interruttore magnetotermico) con presa interbloccata individuali con... 			<ul style="list-style-type: none"> CEI EN 60204-1 art. 5.3.1; CEI EN 60204-1 art. 5



NOTIZIE

n. 007 - FEBBRAIO 2017

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

Tale relazione costituisce la base per la messa a norma dei macchinari con interventi basati sul rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) definiti dalle "norme armonizzate" applicabili.

Le "norme armonizzate" sono specifiche tecniche adottate dagli organismi di normalizzazione europea (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione Europea. Danno la "presunzione di conformità ai RES" e sono qualificate come volontarie poiché, per lettera, la loro osservanza non risulta essere obbligatoria e consensuali (o negoziali), in quanto prodotte non da organi o enti statali, ma dagli enti di normalizzazione europei su mandato delle istruzioni comunitarie. Le "norme armonizzate" sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

L'individuazione e l'applicazione delle "norme armonizzate" per le soluzioni dei RES consentirà inoltre di redigere il capitolato di appalto dei lavori di ripristino dei requisiti di sicurezza con una migliore efficacia e con una più sicura rispondenza alla prevenzione così come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Viene inoltre verificato l'equipaggiamento elettrico ai sensi della norma armonizzata CEI EN 60204-1:2010. I rischi associati ai pericoli relativi all'equipaggiamento elettrico saranno considerati come parte delle prescrizioni globali per la valutazione dei rischi dell'attrezzatura.

In particolare questo tipo di analisi è volta alla valutazione dei seguenti aspetti:

- schemi elettrici (controllo della documentazione relativa);
- dispositivi di sezionamento dell'alimentazione;
- dispositivi di protezione contro il pericolo di elettrocuzione (protezione contro i contatti diretti o indiretti);
- dispositivi di protezione dell'equipaggiamento elettrico (protezione contro le sovracorrenti, l'interruzione o diminuzione della tensione, grado di protezione degli involucri);
- circuiti di comando, sicurezza ed emergenza e dispositivi di sezionamento o interruzione (avviamento e protezione contro gli avviamenti intempestivi, funzioni di arresto in caso di emergenza, dispositivi di sicurezza, sezionamento e interruzione).

Gli ingegneri esperti del Gruppo 2G Management Consulting hanno già valutato centinaia di macchine e attrezzature di lavoro sulla base della richiesta di Datori di Lavoro e di Studi Legali, a seguito di acquisti, di affitti d'impresa e di infortuni sul lavoro.

6. RUOLO DEGLI ESPERTI DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING

Gli ingegneri esperti del Gruppo 2G Management Consulting operano ormai da 27 anni per dare soluzioni alle problematiche delle attrezzature di lavoro. Per favorire una azione efficace i nostri esperti eseguono un check-up gratuito sullo stato delle stesse attrezzature sia dal punto di vista tecnico che documentale. Al termine di questa attività è possibile presentare una soluzione tecnico-giuridica per garantire la conformità alle norme.

La conformità normativa è una attività preventiva che si preoccupa di gestire il processo di rispetto e aderenza alle regole interne ed esterne per prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale.

Il Gruppo 2G Management Consulting con i suoi 32 consulenti esperti e specialisti è in grado di: assistere venditori e acquirenti di attrezzature di lavoro per garantire il rispetto dei requisiti tecnici e normativi tali da prevenire il rischio di sanzioni amministrative pecuniarie o penali in caso di infortuni nei luoghi di lavoro causati da macchinari non conformi.

Opera inoltre, con il gruppo di lavoro di "Ingegneria Forense", a supporto degli Studi Legali per affrontare e risolvere problemi tecnici in ambito giuridico (contenziosi sulla compravendita di macchinari e incidenti sul lavoro causati da macchinari).



Per avere maggiori informazioni sulle modalità di erogazione del **SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONFORMITA' DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO** potete contattare il ns. Ufficio Marketing che fisserà un appuntamento con uno dei nostri responsabili
Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel 011/505062 – Fax 011/504660
e-mail: c.gagliardo@gruppo2g.com